

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'**Università degli Studi di Salerno** con sede in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, n. 132 – CAP 84084 Cod. Fisc. 80018670655, nel seguito più semplicemente denominata **Università**, qui rappresentata dal Rettore prof. Aurelio Tommasetti, nella sua qualità di Rettore, nato a Napoli il 2.5.1966, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Salerno,

e

l'**Istituto Scolastico IC PARMENIDE**, Cod. Mecc.: saic85500g con sede in Ascea (SA) alla via ELEA, 33, Cod. Fisc. 84001920655 nel seguito più semplicemente denominato **Istituto**, qui rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. LUCA MATTIOCCO, nato a TORRE DEL GRECO (NA) IL 19/05/1975, domiciliato per la sua carica presso l'**Istituto**.

VISTO il Decreto del MIUR 10/9/2010, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 5 e 13, che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO l'art. 11 del citato D.M. n. 249/2010 che stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:

- a) tutor coordinatori;
- b) tutor dei tirocinanti

VISTO l'art. 12 comma 1 del citato D.M. n. 249/2010 che stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio è prevista la predisposizione di un elenco regionale di Istituzioni scolastiche accreditate con cui le Università stipulano apposite convenzioni;

VISTO il D.M. 30 Settembre 2011 che definisce criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. n. 249/2010;

VISTO il D.M. 8 novembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del DM n. 249, recante "disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le Università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

VISTI i decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania Direzione Generale con il quale vengono pubblicati gli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate in ambito regionale per l'accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno;

VISTO il Decreto MIUR 8.2.2019, n. 92, con il quale sono attivati i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2018/2019 e sono fornite le indicazioni alle quali gli atenei devono attenersi per formulare proposte in merito all'offerta formativa;

PREMESSO

- che l'**Università** istituisce i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. n. 249/2010;
- che l'**Istituto** è compreso negli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate nella regione Campania per l'accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno (**decreto di autorizzazione in deroga agli elenchi regionali per lo svolgimento delle attività di tirocinio dell'USR Campania del 02/04/2021 n. prot. 12321**);

(N.B. Nel caso in cui l'**Istituto** non sia compreso negli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate nella regione Campania per l'accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno, il Tirocinante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa, la regione presso la quale l'Istituto è accreditato ovvero di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art 6 del DM 30 novembre 2012, n. 93. In tale ipotesi l'Amministrazione si riserva di effettuare le dovute verifiche).

- che l'**Istituto** dichiara di possedere i requisiti, strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività svolte negli anni, previsti dagli allegati A e B al D.M. 93/2012;
- che l'**Istituto** dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. 249/2010.

Tutto quanto innanzi richiamato e premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(oggetto e finalità)

L'**Istituto** è disponibile ad ospitare gli studenti iscritti al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità istituito presso l'Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione;

L'**Istituto** e l'**Università** si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dall'Allegato B all'art. 2 del DM 30/09/2011, per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

Art. 2

(attività di tirocinio)

Il tirocinio diretto è da espletarsi per il monte ore previsto dalla normativa vigente (150 ore), e viene effettuato presso l'**Istituto**. Le attività di tirocinio diretto **possono** prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dall'**Università** ovvero dall'**Istituto** che siano coerenti con le finalità del percorso di specializzazione con particolare riferimento alla crescita professionale degli operatori attivi nell'**Istituto**.

Il tirocinio indiretto è da espletarsi per il monte ore previsto dalla normativa vigente (n. 150 ore) e comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei *tutor* dei tirocinanti, rispettivamente presso l'**Università** e presso l'**Istituto** sede del tirocinio.

Più in generale le attività di tirocinio possono prevedere:

- attività di osservazione, ricostruzione e analisi di pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle classi;
- analisi, progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti didattici disciplinari e interdisciplinari, di classe, interclasse e di scuola;
- conduzione e valutazione delle esperienze in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti di cui al successivo art. 3.

Art. 3

(attività del tirocinante)

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell'Istituto, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro essendo frequentato a titolo non oneroso. Per lo svolgimento delle attività, il tirocinante sarà tenuto a:

- munirsi preventivamente, di certificato di sana e robusta costituzione ad uso scolastico, rilasciato dall'A.S.L. competente o dal proprio medico curante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono alla delicatezza della funzione educativa;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

(tutor dei tirocinanti)

Il tirocinio diretto è seguito dal *tutor* dei tirocinanti.

Ai sensi dell'art. 11 del DM 10.9.2010, n. 249, i tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, in base a quanto stabilito dal DM 8.11.2011, al quale espressamente si rinvia.

I tutor dei tirocinanti accolgono ed assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti d'aula.

L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra-aula.

L'attività d'aula comprende i seguenti compiti:

- accoglienza dei tirocinanti in aula durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica;
- assistenza agli interventi didattici effettuati dai tirocinanti;
- assistenza alle prove di valutazione realizzate dai tirocinanti;

L'attività extra-aula comprende i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni organizzative del tirocinio;
- accompagnamento al tirocinante nell'attività di preparazione degli interventi didattici e nella conoscenza alla realtà locale.

Al termine del percorso, l'**Istituto** rilascia al tirocinante un apposito attestato che, debitamente sottoscritto dal tutor e dal tirocinante, riporta:

- il numero di ore di tirocinio svolte (tale numero deve essere pari a quello richiesto dalla normativa vigente);
- le attività svolte durante il tirocinio.

Art. 5

(tutor coordinatori)

Per tutor coordinatori si intendono i docenti che coordinano il lavoro dei tirocinanti e dei docenti tutor dei tirocinanti. I loro compiti sono:

- collaborazione con l'Università nell'attivare il tirocinio;
- predisposizione, d'intesa con ciascun tirocinante, del piano individuale di tirocinio;
- coordinamento degli insegnanti tutor dei tirocinanti, nel contesto organizzativo dell'Istituto scolastico sede del tirocinio;
- consulenza ai tirocinanti per la progettazione degli interventi e delle verifiche;
- valutazione dell'attività di tirocinio in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti;
- assistenza durante l'elaborazione della relazione finale di tirocinio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato DM 8.11.2011, gli incarichi di tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

Art. 6

(compiti dell'Istituto)

L'Istituto si impegna a comunicare all'Università:

- cognome e nome del/dei tutor del/dei tirocinante/i individuato/i;
- struttura;
- che la designazione del/dei tutor è avvenuta in conformità a quanto stabilito dal citato DM 8.11.2011.

L'**Istituto** si impegna a condividere un progetto di accoglienza al tirocinio e a inserirlo nel Piano di Offerta Formativa (POF).

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'**Istituto** mette a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali ed il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

Art. 7

(compiti dell'Università)

L'**Università** si impegna a:

- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto di tirocinio qualora sia proposto dalla scuola, con modalità operative coerenti con le attività didattiche, i laboratori ed il tirocinio indiretto ;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature per la preparazione e l'organizzazione dell'attività teorica e pratica del tirocinio;
- curare la formazione continua dei tutor coordinatori e dei tutor dei tirocinanti per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
- rilasciare ai docenti tutor e ai referenti dell'Istituto un'attestazione dell'attività formativa e/o organizzativa svolta, in relazione ad una certificazione del Dirigente Scolastico.. In tale attestato dovrà essere indicato il nominativo dell'Istituto, l'oggetto e la durata del periodo di collaborazione;
- assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di sinistro che accada durante lo svolgimento del tirocinio, l'**Istituto** si impegna a segnalare l'incidente secondo le modalità ed entro i tempi previsti della normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dall'**Università**) ed all'**Università** stessa. Non è prevista copertura assicurativa per i tragitti;
- riconoscere all'Istituto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. e, del D.M. 948/2016, per ogni tirocinante una somma pari a € 300,00 (euro trecento/00). Tale importo sarà versato sul conto corrente indicato dall'Istituto nell'allegato modulo che costituisce parte integrante della presente convenzione. L'**Università** non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo pagamento del predetto importo dovuto a mancata o errata compilazione di tale modulo.

Art. 8

(rapporto fra l'**Università** e l'Istituto)

La collaborazione mediante Convenzione e il rapporto costante che si instaura tra l'**Università** e l'Istituto potranno favorire lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa.

Il rapporto fra l'**Università** e l'Istituto si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Art. 9

(durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di attivazione del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno cui si riferisce il tirocinio posto in essere ed è annualmente rinnovabile mediante comunicazione scritta tra le parti.

Art. 10

(norme finali)

Il tirocinante, durante le attività oggetto della presente Convenzione, è coperto da polizza assicurativa

Compagnia Generali n. 261044627 scadenza 30/06/2020.

RCT – Compagnia Generali n. 261044624 scadenza 30/06/2020.

<p>Per l'Università (timbro e firma) Il Rettore</p>	<p>Per l'Istituto (timbro e firma) Il Dirigente Scolastico</p> 
--	---

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO

L'Istituto chiede che gli ordinativi di pagamento che saranno emessi a proprio favore da codesta Università per l'importo indicato dall'art. 7 della presente Convenzione vengano estinti mediante la forma di pagamento di seguito indicata;

- ☐ Accreditamento in
- ☒ X Conto corrente bancario PRESSO BCC COMUNI CILENTANI
- ☐ Conto corrente postale

COD. PAESE		CHEC K DIGIT (2 caratteri)		CI N	ABI (5 caratteri)					CAB (5 caratteri)					NUMERO CONTO CORRENTE (12 caratteri)											
I	T	8	4	I	0	7	0	6	6	7	6	6	8	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	9	5	9

intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO PARMENIDE DI ASCEA, VIA ELEA Cod. Fisc.84001920655

Detto accreditamento ha valore di quietanza liberatoria a tutti gli effetti fino a revoca da parte dell'Istituto che si impegna a tenere indenne l'Università da ogni danno che possa derivare dal disposto accreditamento.

L'Istituto solleva altresì l'Università da ogni responsabilità per il mancato o tardivo pagamento del predetto importo dovuto a mancata o errata compilazione del presente modulo.

